

USAV – RDA Chernobyl

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

I funghi selvatici e le bacche selvatiche nonché i preparati da essi derivati, provenienti da Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turchia, Ucraina e Regno Unito di Gran Bretagna (senza Irlanda del Nord) potrebbero essere tuttora contaminati con cesio 137 a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

Simili merci possono essere importate soltanto se il rispetto dei valori massimi prescritti è attestato mediante un certificato ufficiale. Sono escluse da questa regolamentazione le merci provenienti dalla libera pratica dell'UE nonché le merci a scopo di ricerca.

Per domande sui certificati, rivolgersi all'USAV: [Misure di protezione per le importazioni da Paesi terzi](#).

1.2 Basi e informazioni

Ordinanza dell'USAV concernente l'importazione e l'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (ordinanza Chernobyl, [RS 817.022.151](#))

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa interessate, rilevanti dal punto di vista della legislazione sulle derrate alimentari, contengono l'indicazione «DNND: USAV – RDA Chernobyl».

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa funghi selvatici, bacche selvatiche o preparati da essi derivati dai Paesi sopraelencati deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e registrare il certificato ufficiale conformemente all'ordinanza Chernobyl.

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	<ul style="list-style-type: none">- Regolamentazione 1 (si)- Codice di regolamentazione 323 «USAV – RDA Chernobyl»
Ulteriori indicazioni	e-dec:
	<ul style="list-style-type: none">- Assoggettamento ai DNND «si»- Codice del genere di DNND 323 «USAV – RDA Chernobyl»
	Documento di scorta ¹ :
	<ul style="list-style-type: none">- Certificato ufficiale secondo l'ordinanza Chernobyl <p>Eccezione: Per le merci provenienti dalla libera pratica dell'UE e per quelle importate a scopo di ricerca, occorre inserire la dicitura «nazionalizzato nell'UE» o «a scopo di ricerca» al posto del certificato ufficiale secondo l'ordinanza di Chernobyl (ciò vale solo per le dichiarazioni effettuate nel sistema e-dec).</p>

¹ Dichiarazioni nel sistema e-dec: il certificato deve essere indicato nella dichiarazione doganale. Su richiesta dell'UDSC deve essere presentato fisicamente.

Dichiarazioni nel sistema Passar: il certificato (tipo di documento 2103) deve essere caricato nel sistema prima dell'attivazione.